

# Definito l'interpello per l'adesione al regime di adempimento collaborativo

In Gazzetta Ufficiale il DM 15 giugno 2016: ammesse tutte le tipologie di interpello dell'art. 11 dello Statuto del contribuente

/ Gianpaolo VALENTE

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del [15 giugno 2016](#) che definisce le modalità di presentazione della **procedura abbreviata** di interpello preventivo da parte dei contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. da [3](#) a [7](#) del DLgs. 128/2015, istituto che consente ai contribuenti di grandi dimensioni di instaurare un confronto costante con l'Amministrazione finanziaria per la prevenzione e la risoluzione delle **controversie** in materia fiscale.

Si tratta dei soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro ovvero non inferiore a un miliardo di euro che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013. Una terza categoria di contribuenti riguarda poi le imprese che intendono **dare esecuzione** alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.

Il richiamato decreto del 15 giugno 2016 consente di presentare **tutte le tipologie** di interpello indicate nell'[art. 11](#), commi 1 e 2, della L. 212/2000, vale a dire:

- interpello ordinario interpretativo e qualificatorio;
- interpello probatorio;
- interpello anti-abuso;
- interpello disapplicativo.

Come precisato dall'[art. 6](#) comma 2 del DLgs. 128/2015 e dall'[art. 1](#) del richiamato DM, la finalità è quella di ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali si ravvisa un **rischio fiscale**, inteso quale rischio "di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario".

L'istanza di interpello abbreviato può essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza stessa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere individuato l'ufficio a tal fine competente.

L'istanza deve contenere, tra gli altri elementi, l'esposizione chiara e univoca della **soluzione** proposta dal contribuente e del comportamento che intende adottare e devono essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altre

amministrazioni pubbliche indicate, rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie.

Entro quindici giorni dal ricevimento, l'ufficio competente verifica i **requisiti** dell'istanza ([art. 4](#)) ed eventuali cause di **inammissibilità** ([art. 6](#)) e può invitare il contribuente alla **regolarizzazione**.

Nella fase istruttoria, l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente anche a comparire per mezzo del suo legale rappresentante o procuratore al fine di verificare la regolarità dell'istanza e la completezza delle relative informazioni e di acquisirne di ulteriori.

A tal fine, i funzionari possono anche accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'istante, nei tempi concordati.

## Risposta rilasciata entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza dall'ufficio

La risposta scritta e motivata viene resa al contribuente entro **45 giorni** decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente o da quella di ricezione dei dati necessari per la regolarizzazione in caso di dati carenti.

L'ufficio può, inoltre, richiedere una sola volta l'integrazione della documentazione, qualora non possa fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza; in tal caso il termine di 45 giorni è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

A norma dell'[art. 9](#) del DM, la risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti dell'istante, limitatamente alla fattispecie prospettata, e si estende anche ai comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo la successiva rettifica da parte dell'ufficio con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

La mancata risposta nel termine di 45 giorni o nel successivo termine più ampio in caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione equivale a **silenzio-assenso**.

Ne consegue la nullità di qualsiasi atto difforme a contenuto impositivo e/o sanzionatorio.

In caso di comunicazione tardiva della risposta o di successiva rettifica della soluzione interpretativa fornita, l'eventuale inosservanza della soluzione dà luogo al recupero di **imposte e interessi**, senza applicazione delle sanzioni, solo qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.